DISPOSIZIONI URGENTI PER LA PROSECUZIONE DELLA PARTECIPAZIONE ITALIANA AD OPERAZIONI MILITARI INTERNAZIONALI

Art. 2

Partecipazione italiana alla missione di polizia dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina

E' autorizzata, dal 1 gennaio 2003 al 31 dicembre 2003, la spesa di euro 1.930.389 per la partecipazione di personale della Polizia di Stato e dell'Arma dei carabinieri alla missione di polizia dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina, denominata: "EUPM", prevista dall'azione comune adottata l'11 marzo 2002 dal Consiglio dell'Unione europea. Salvo quanto disposto dall'articolo 3, al personale impiegato nella missione e' corrisposta l'indennita' di missione prevista dall'articolo 2 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15.

Versione in vigore dal 23 gennaio 2003, non più in vigore dal 21 marzo 2003 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti per la prosecuzione della partecipazione italiana ad operazioni militari internazionali
Estremi	Decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 22 gennaio 2003

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-per-la-prosecuzione-della-partecipazione-2003/art-2-partecipazione-italiana-alla-missione-di-polizia-dell-unione-europea/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it